

L'AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA DELLE FERROVIE

visto il D.Lgs. n. 18 aprile 2016, n. 50 recante "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";

visto l'art. 29, comma 1, secondo periodo, del D.Lgs n. 50/2016 ai sensi del quale: "Al fine di consentire l'eventuale proposizione del ricorso ai sensi dell' articolo 120, comma 2-bis, del codice del processo amministrativo, sono altresì pubblicati, nei successivi due giorni dalla data di adozione dei relativi atti, il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali";

visto il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 per quanto applicabile nei limiti della compatibilità con il sopra citato D.Lgs. n. 50/2016;

visto il D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135 e dalla ulteriore normativa in materia di razionalizzazione della spesa;

visto il D.P.R. 3 marzo 2009, n. 36;

visto il D.D. Prot. n. 009194/2014 del 23/12/2014 di adozione del "Regolamento acquisti dell'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie";

vista la Determina Prot. ANSF n. 005923/2016 del 27/05/2016 avente ad oggetto "Determinazioni in merito all'acquisto, da parte dell'Agenzia, dei "Servizi di supporto tecnico, amministrativo e legale per le attività istituzionali dell'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie" per la durata di n. 48 (quarantotto) mesi, mediante indizione di una procedura ristretta di cui all'art. 61 del D.Lgs. n. 50/2016 da aggiudicare secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, di cui all'articolo 95, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016;

considerato, altresì, che con la sopra citata Determina Prot. ANSF n. 005923/2016 l'Ing. Marco D'Onofrio è stato nominato quale Responsabile del Procedimento, relativamente all'indizione ed allo svolgimento della procedura di gara e fino all'aggiudicazione della stessa ed alla stipula del relativo contratto, con le funzioni ed i compiti previsti dalla normativa vigente e con le specifiche di cui all'atto di nomina;



considerato che il Bando di gara è stato pubblicato sulla GU/S 2016/S 104_185575 del 01/06/2016 e sulla GURI V Serie Speciale n. 64 del 06/06/2016, nonché, la restante documentazione di gara pubblicata sul profilo del committente;

considerato che, entro il termine previsto dal Bando di gara, sono pervenute domande di partecipazione, come da documentazione agli atti d'ufficio, dagli operatori economici i cui nominativi hanno costituito dato il cui diritto di accesso è stato differito, trattandosi di procedura ristretta, ai sensi dell'art. 53, comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016;

visto il provvedimento Prot. ANSF n. 007348/2016 del 06/07/2016 con il quale è stata nominata la Commissione per l'esame e la verifica delle domande di partecipazione e della relativa documentazione presentata dagli operatori per la gara *de qua*;

vista la Determina Prot. n. 003508/2017 del 29/03/2017 con la quale, aderendo e facendo proprie le motivazioni di cui ai verbali della Commissione di gara e della ivi richiamata nota del Responsabile del Procedimento, è stato disposto: **i)** di ammettere alle successive fasi della procedura di gara gli operatori economici che hanno dichiarato il possesso dei requisiti di partecipazione previsti dal Bando di gara; **ii)** che i nominativi degli operatori economici partecipanti alla gara costituiscono dato il cui diritto accesso è differito, ai sensi dell' art. 53, comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016; **iii)** l'incarico al Responsabile del procedimento di procedere all'attivazione della successiva fase di gara attraverso l'inoltro delle lettere di invito a presentare offerta ai concorrenti ammessi alla presente procedura;

considerato che con lettera di invito in data 30 marzo 2017 ciascuno dei n. 5 (cinque) operatori economici è stato invitato a presentare offerta per la procedura di gara in oggetto

considerato che entro il termine fissato alle ore 12:00 del 03/05/2017 sono pervenuti n. 4 plichi dai seguenti operatori economici:

- costituendo RTI PricewaterhouseCoopers Advisory SpA (capogruppo - mandataria) e TLS Associazione Professionale di Avvocati e Commercialisti (mandante);
- costituendo RTI Deloitte Consulting srl (capogruppo - mandataria) - Lipani Catricalà & Partners-Studio di Avvocati (mandante);
- costituendo RTI Business Integration Partners SpA (capogruppo - mandataria) e Grimaldi Studio Legale (mandante);
- costituendo RTI Ernst & Young Financial Business Advisors SpA (capogruppo - mandataria) e Studio Legale Tributario (mandante);

visto il provvedimento Prot. ANSF n. 004859/2017 del 03/05/2017 avente ad oggetto la nomina della Commissione giudicatrice per l'esame e la valutazione delle offerte e della relativa documentazione presentata dai candidati per la partecipazione alla presente gara, da aggiudicarsi al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

visto il provvedimento Prot. ANSF n. 007049/2017 del 22/06/2017 avente ad oggetto determinazione in merito all'elenco degli operatori economici ammessi alla procedura, ai sensi dell'art. 29, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, il cui contenuto si intende qui interamente riportato *per relationem*;

vista la nota del Presidente della Commissione giudicatrice, Prot. ANSF n. 007462/2017 del 05/07/2017 con la quale vengono trasmessi al Responsabile del procedimento i verbali nn. 8 e 9 relativi alle sedute della Commissione medesima del giorno 28/06/2017 e viene dato atto del difetto dell'offerta tecnica presentata dal costituendo RTI Ernst & Young Financial Business Advisors SpA (capogruppo - mandataria) e Studio Legale Tributario (mandante) per mancanza della sottoscrizione dei legali rappresentanti delle imprese costituenti il predetto raggruppamento su tutti i n. 21 curricula anonimi delle figure professionali di cui al paragrafo 9 del Capitolato tecnico, costituenti parte essenziale ed integrante dell'offerta tecnica, richiesta a pena di esclusione dalla *lex specialis* di gara;

vista la nota del Responsabile del Procedimento Prot. ANSF n. 007520/2017 del 06/07/2017 con la quale, a seguito delle operazioni svolte dalla Commissione giudicatrice: **i)** sono stati trasmessi n. 2 (due) verbali delle sedute di gara (n. 8 – seconda seduta pubblica e n. 9 - seduta riservata) tenutesi il giorno 28 giugno 2017, relative all'apertura delle Buste "B" – Offerta tecnica prodotta dai n. 4 operatori ammessi alla procedura, per accertare l'esistenza e la regolarità dei documenti in esse contenuti; **ii)** è stata proposta l'esclusione dalla procedura del costituendo raggruppamento Ernst & Young Financial Business Advisors SpA /Studio Legale Tributario, per le motivazioni ivi esposte;

visti, pertanto, i verbali dei lavori della Commissione giudicatrice nn. 8 e 9 del 28 giugno 2017;

considerato che alla seconda seduta pubblica della Commissione di gara del 28 giugno 2017 (verbale n. 8) sono state aperte le Buste B – Offerta tecnica di ciascuno dei 4 concorrenti ed è stata data evidenza dei documenti ivi contenuti;

considerato che, come preso atto dalla Commissione giudicatrice in seduta pubblica (verbale n. 8) ed esaminato nella successiva seduta riservata (verbale n. 9), sempre del 28 giugno 2017, è stato rilevato che il costituendo RTI Ernst & Young Financial Business Advisors Spa/Studio Legale Tributario, in ordine ai curricula quali elementi dell'offerta tecnica, ha presentato tutti i 21 curricula privi, nell'ultima pagina, della sottoscrizione dei legali rappresentanti delle imprese del costituendo raggruppamento, ancorché siglate in tutte le pagine (sigle peraltro non accompagnate dal timbro dell'impresa né dalle generalità del legale rappresentante) è ciò in contrasto con la previsione di obbligatorietà, a pena di esclusione, presente nella Lettera di invito al paragrafo 11.8, lett. b) - "*Sia la Relazione tecnica che i singoli curriculum devono essere siglati in ogni pagina e, a pena di esclusione, sottoscritti nell'ultima dal legale rappresentante/procuratore dell'impresa concorrente in forma singola o del Consorzio di cui all' articolo 45, comma 2, lett b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016, ovvero dal legale rappresentante/procuratore dell'impresa capogruppo in caso di RTI o Consorzio già costituito, ovvero ancora nel caso di RTI o Consorzio da costituire, da tutti i legali rappresentanti/procuratori delle imprese costituenti il futuro raggruppamento temporaneo o consorzio*" - disposizione richiamata, peraltro, in calce al Modello di Curriculum compreso tra gli atti

di gara (Allegato 5. alla Lettera di invito) e, nel caso di specie, impiegato dal concorrente per compilarli;

considerato che la Commissione giudicatrice, sempre nella medesima seduta riservata del 28 giugno 2017 ha valutato che: **i)** per "sottoscrizione dell'offerta" debba effettivamente intendersi la firma in calce alle corrispondenti dichiarazioni, dovendosi escludere che tale funzione possa essere svolta dalla sola sigla priva tra l'altro di ulteriori indicazioni (timbro e generalità di chi l'ha apposta); **ii)** l'assenza della sottoscrizione rende il documento come non presente; **iii)** i curricula costituiscono elemento essenziale, imprescindibile, dell'offerta tecnica per la procedura in oggetto; **iv)** l'irregolarità debba considerarsi essenziale sia sul piano sostanziale, sia sul piano formale ed, inoltre, che non possa essere previsto l'esercizio del soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016;

considerato infatti, che l'art. 83, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016 esclude espressamente il ricorso al soccorso istruttorio per irregolarità essenziali degli elementi afferenti all'offerta tecnica ed economica e comunque nel caso di specie comporterebbe una violazione della *par condicio* dei concorrenti;

considerato, altresì, che la Commissione giudicatrice, sempre nella medesima seduta riservata del 28 giugno 2017 conclude che, per quanto precede, l'irregolarità dell'offerta tecnica in esame è incompatibile con la prosecuzione dell'attività valutativa per l'offerta in esame, che deve pertanto essere interrotta con segnalazione al RUP per l'adozione dei conseguenti provvedimenti;

ritenuto di aderire alla proposta di esclusione del costituendo RTI Ernst & Young Financial Business Advisors SpA/Studio Legale Tributario per le motivazioni sopra evidenziate, come riportate nei verbali della Commissione giudicatrice del 28 giugno 2017, nella citata nota del Presidente della Commissione e nella citata nota del Responsabile del Procedimento, qui da intendersi richiamate e riportate per formare parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

considerato che ai fini della partecipazione alla procedura in oggetto il costituendo RTI Ernst & Young Financial Business Advisors SpA/Studio Legale Tributario ha presentato garanzia provvisoria mediante polizza fidejussoria n. 2166315 del 27/04/2017 di importo pari ad Euro 80.000,00 rilasciata da Coface S.A, Rappresentanza generale per l'Italia Agenzia di Roma 1 – Via Boezio 14 – 00192 Roma;

ritenuto, pertanto, di poter procedere allo svincolo della suindicata garanzia provvisoria prestata dal costituendo RTI Ernst & Young Financial Business Advisors SpA/Studio Legale Tributario decorsi i termini per l'impugnazione del presente provvedimento e, comunque, in difetto di detta impugnazione;

tutto ciò premesso e considerato, in ragione delle motivazioni che precedono;

DETERMINA

1. l'esclusione dalla procedura ristretta, indetta per l'affidamento di "servizi di supporto tecnico, amministrativo e legale per le attività istituzionali di ANSF" - CIG 6708219570 del costituendo RTI Ernst & Young Financial Business Advisors SpA/Studio Legale Tributario, per difetto di sottoscrizione dei curricula presentati; costituisce infatti vizio insanabile, per irregolarità formale e sostanziale, la riscontrata mancata sottoscrizione da parte dei legali rappresentati delle imprese costituenti il raggruppamento di tutti i n. 21 curricula presentati, atteso che:
 - a. i curricula sono documenti che costituiscono elemento essenziale dell'offerta tecnica e la cui presenza è espressamente prevista, a pena di esclusione, nella Lettera di invito;
 - b. la sottoscrizione in calce ad ogni singolo curriculum è prevista espressamente, a pena di esclusione, dalla Lettera di invito al paragrafo 11 – Busta "B" Offerta tecnica lettera b) (pag. 24) e richiamata, altresì, in calce al Modello fornito con gli atti di gara e di fatto specificamente impiegato dal concorrente medesimo;
2. di dare mandato al Responsabile del procedimento di provvedere: **a)** alla pubblicazione del presente provvedimento di esclusione, ai sensi dell'art. 29, comma 1, del D.Lgs n. 50/2016 sul profilo del committente www.ansf.it nella sezione Amministrazione trasparente; **b)** alla comunicazione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 al concorrente escluso; **c)** ad ogni altro adempimento di legge connesso e conseguente al presente provvedimento;
3. di dare atto che l'ufficio a cui rivolgersi per prendere visione dei documenti relativi alla disposta esclusione del predetto concorrente è il Settore Amministrazione affari legali e finanza - Ufficio acquisti e contratti - Piazza della Stazione 45 Firenze;
4. di autorizzare lo svincolo della garanzia provvisoria prestata, ai fini della partecipazione alla gara in oggetto, dal costituendo RTI medesimo decorsi i termini per l'impugnazione del presente provvedimento e, comunque, in difetto di detta impugnazione.

Il Direttore
Ing. Amedeo Gargiulo

